ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/49/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

Art. 91

Rispetto delle disposizioni nazionali di interesse generale

Le imprese di cui al presente titolo non possono stipulare contratti nonche' fare ricorso a forme di pubblicita' che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
Titolo	III — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale in un altro stato membro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-175-1995/art-91-rispetto-delle-disposizioni-nazionali-di-interesse-generale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it